

**Rev. 0/2024**

# **EDILIZIA E SERVIZI DI RUSSO GIUSEPPE**

## **Protocollo per la disciplina del whistleblowing ex D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**

## 1. Il whistleblowing

La definizione Whistleblowing (la c.d. segnalazione) è stata adottata per la prima volta per indicare la possibilità riconosciuta ai dipendenti di segnalare eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro. La definizione nasce nel settore pubblico e la normativa specifica intende garantire protezione ovvero impedire le ritorsioni possibili contro un dipendente che voglia fare una segnalazione.

La correlazione tra whistleblowing e responsabilità amministrativa degli enti non è una novità nell'ordinamento italiano. Già la legge n. 179 del 2017 aveva introdotto nel decreto legislativo 231 del 2001 alcune novità in materia (art. 6 comma 2-bis e seguenti), prevedendo l'inserimento nei Modelli Organizzativi 231 di specifici canali per le segnalazioni, misure contro le ritorsioni e sanzioni disciplinari. Tuttavia, non era stata ancora dettata una disciplina organica.

Il nuovo decreto legislativo n. 24/2023 abroga e sostituisce le norme previgenti, dettando una disciplina più articolata e stringente. In particolare:

- sostituisce l'art. 6 comma 2-bis D.Lgs. 231/2001, prescrivendo che i modelli organizzativi prevedano canali di segnalazione interni riservati, divieto di ritorsioni e sistema disciplinare;
- abroga i commi 2-ter e 2-quater sulla tutela da misure ritorsive contro il segnalante;
- detta regole specifiche su modalità e gestione dei canali interni (art. 4 e 5): riservatezza, gestore indipendente, riscontro entro 3 mesi, informazioni chiare verso i dipendenti;
- introduce il reato di "ritorsione" contro il segnalante (art. 17);
- impone sanzioni disciplinari per le violazioni (art. 21).

Per le PMI fino a 249 dipendenti, l'obbligo di canale interno decorre dal 17 dicembre 2023. Fino ad allora, resta valido il comma 2-bis dell'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001 precedente.

Il d.lgs. n. 24/2023 include anche enti di diritto privato tra quelli tenuti a dare attuazione alla disciplina.

Rispetto alla precedente normativa si tratta di una più ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all'adozione o meno del MOG 231 nonché allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell'UE. Tra gli Enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina in materia di Whistleblowing vi sono con la nuova normativa anche i soggetti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno

cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)

L'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede un ulteriore quadro sanzionatorio integrativo rispetto alle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere le aziende che non hanno rispettato la nuova normativa, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.

L'applicazione delle sanzioni è demandata all'ANAC, sia nel caso in cui siano state commesse ritorsioni nei confronti del segnalante, sia quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12.

L'ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il novero dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela nel nuovo decreto è molto più ampio rispetto alla precedente normativa.

I soggetti che godono della protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica nel settore privato: i Lavoratori subordinati, i Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato, i Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato, gli Azionisti (persone fisiche).

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La tutela è estesa altresì alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Altra ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Ad esempio, sono tutelati i facilitatori e cioè chi assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, i colleghi di lavoro, ecc.

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura. Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

Violazioni del diritto nazionale: Illeciti civili, Illeciti amministrativi, Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001, Illeciti penali, Illeciti contabili, Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Violazioni del diritto dell'UE: (Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2,

del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili: le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Inoltre, non posso essere oggetto di segnalazione:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **2. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte dell'ANAC.

La segnalazione dovrà indicare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Se le segnalazioni sono anonime ma circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

### **3. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni**

La nuova normativa ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- Canale interno negli enti pubblici e privati
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione pubblica
- Denuncia all'Autorità giudiziaria.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni.

Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC.

La Modalità di segnalazione può essere in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: o della persona segnalante o del facilitatore; o della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione o del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **4. il sistema del whistleblowing in Edilizia e Servizi in applicazione del D.**

#### **Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.**

La gestione del canale di segnalazione interno può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

Edilizia e servizi ha raggiunto la soglia di più di 50 dipendenti solo nel mese di luglio 2024, e si è da subito attivata a tutela del whistleblower.

Edilizia e servizi in applicazione della nuova normativa in materia farà gestire le segnalazioni ad un professionista esterno dell'impresa che gestirà il canale interno delle segnalazioni della ditta.

**Il professionista nominato è l'avv. Paola Giovanna Lai del foro di Perugia con studio in Perugia via Giovanni Battista Pontani n.3/B cellulare 347/8294874.**

Al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo viene garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione, sia scritta che orale.

La segnalazione orale – **da preferire** – è formalizzata direttamente al professionista al numero del cellulare indicato nel presente protocollo con telefonata, sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con il gestore della segnalazione.

La p.e.c. della professionista che viene gestita e controllata solo dalla predetta potrà essere utilizzata in via subordinata per richiedere un appuntamento mentre il contenuto della segnalazione dovrà essere esposto oralmente.

La posta elettronica certificata da utilizzare è: [paolagiovanna.lai@avvocatiperugiapec.it](mailto:paolagiovanna.lai@avvocatiperugiapec.it); il professionista garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante con le formalità previste dalla Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023.

Il professionista incaricato per iscritto nella gestione delle segnalazioni dovrà:

- protocollare ogni segnalazione che potrà arrivare alla mail a ciò dedicata seguendo un numero cronologico ed indicando sia il giorno di arrivo che l'orario;
- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della sua segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
- Il professionista incaricato ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante - **che dopo l'eventuale primo contatto scritto avverranno in forma orale** - dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al medesimo entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il professionista può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite

audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il professionista è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti (sia dei Segnalanti che dei Segnalati) e sui fatti segnalati, ad eccezione dei seguenti casi:

- la segnalazione sia palesemente infondata e ad essa segua procedimento disciplinare (ed eventualmente giudiziario) a carico del Segnalante;
- qualora, a seguito della segnalazione, vengano avviate eventuali indagini o procedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La Segnalazione deve contenere tutti gli elementi funzionali al Professionista al fine di verificare in primis la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione.

In particolare, la Segnalazione deve, se possibile, contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati e, in generale, ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

In ogni caso, tutte le segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte del professionista esterno al fine di verificarne preliminarmente la fondatezza e di poter avviare le successive attività di approfondimento.

Al termine della verifica preliminare il professionista archivia le segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate. Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione, essendo adeguatamente circostanziata, può essere oggetto di ulteriori attività di approfondimento volte a valutarne la fondatezza, il professionista si impegna a fornire un primo riscontro al Segnalante entro 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione.

**Il professionista si adopera affinché le segnalazioni vengano gestite entro tre mesi;** durante la fase di istruttoria potrà informare il Segnalante circa lo stato della propria segnalazione, anche ponendo a quest'ultimo eventuali ulteriori domande e richieste di chiarimento in merito alla segnalazione.

Con il completamento dell'attività istruttoria, nel caso di fondatezza della segnalazione, il professionista - a seconda dell'inquadramento del soggetto segnalato - individua la funzione aziendale competente a procedere con gli

eventuali provvedimenti necessari mantenendo comunque segreta l'identità del segnalante.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il professionista ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni all'impresa, ognuno secondo le proprie competenze, garantendo l'anonimato del segnalante.

#### **5. Il canale esterno presso l'ANAC.**

La nuova norma prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC sono le seguenti:

- 1) Se il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- 2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- 3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

## 6. I poteri sanzionatori di ANAC.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;

- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

  
**EDILIZIA E SERVIZI**  
*di RUSSO GIUSEPPE*